NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089

L'articolo 40 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65".

Versione in vigore dal 25 aprile 1998, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla circolazione dei beni culturali
Estremi	Legge 30 marzo 1998, n. 88
Capo	IV — Modificazioni alla legge n. 1089
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-circolazione-dei-beni-culturali/art-22-sostituzione-dell-articolo-40-della-legge-n-1089/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it